



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
IL DIRETTORE GENERALE

Ai Presidenti delle Corti di appello

Ai Presidenti della I sottocommissione esame avvocato sessione 2020 istituita presso la  
Corte di appello

e, p.c.,

Alla Commissione Centrale

**Oggetto:** esame avvocato sessione 2020.  
Chiarimenti su modalità di espletamento della seconda prova orale.

Approssimarsi la conclusione delle attività di esame concernenti la prima prova orale, sono pervenute a questo ufficio richieste di precisare alcuni profili inerenti le modalità organizzative relative alla seconda prova orale dell'esame di avvocato sessione 2020, per cui, nell'ottica di orientare in modo uniforme le determinazioni territoriali, si forniscono i seguenti chiarimenti.

L'art. 4, comma 4, del decreto legge 13 marzo 2021 n. 31, convertito con modificazioni dalla legge 15 aprile 2021 n. 50, dispone che *“La seconda prova orale è sostenuta dinanzi alla sottocommissione insediata presso la sede di cui all'art. 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e può svolgersi con le modalità di cui al comma 2”*.

Pertanto, la norma prevede che per la seconda prova orale la commissione esaminatrice sia quella istituita presso la stessa Corte di appello ove è iscritto il candidato: ne consegue che questi sarà esaminato da una commissione diversa rispetto a quella presso la quale ha sostenuto la prima prova orale. Tale circostanza comporta che le modalità organizzative della prova, pur se con qualche possibile deroga, siano le stesse che hanno caratterizzato l'esame orale delle sessioni passate.

Seppure la norma di legge non fornisca indicazioni temporali sulla data di inizio della seconda prova orale, salva la necessità che tra le due prove per ciascun candidato decorra un tempo non inferiore a trenta giorni, ragioni logico-organizzative impongono che le attività relative alla seconda prova presso una determinata Corte di appello non inizino prima che tutti i candidati iscritti presso la stessa Corte di appello abbiano terminato la prima prova orale; inoltre, poiché le commissioni esaminatrici istituite presso una determinata Corte di appello per il primo orale sono impegnate ad esaminare i candidati della Corte di appello abbinata, al fine di poter procedere con l'inizio della seconda prova orale, risulta indispensabile che le attività afferenti alla prima prova orale siano terminate.

Pertanto, la seconda prova orale presso ciascuna Corte di appello potrà iniziare solo qualora i candidati iscritti presso la stessa Corte di appello abbiano terminato la prima prova orale e le commissioni istituite presso la stessa Corte di appello abbiano terminato di esaminare i candidati della Corte di appello abbinata.

Al fine di concludere le prove di esame nel più breve tempo possibile, occorre, tuttavia, considerare che tale soluzione non è imposta dal legislatore, ma esclusivamente suggerita da ragioni organizzative; pertanto, non può ritenersi preclusa, secondo la prudente valutazione rimessa a ciascun presidente della prima sottocommissione, una diversa organizzazione, soprattutto nell'ipotesi in cui ci si trovi in presenza di isolati ritardi nell'espletamento della prima prova che non impediscano alla sottocommissione coinvolta di procedere contestualmente al secondo orale; pertanto, nel caso di eccezionali differimenti dell'espletamento della prima prova orale, che non precludano alla sottocommissione interessata di iniziare la seconda prova orale, quest'ultima potrà in ogni caso iniziare, fatta salva la possibilità di completare successivamente la prima prova orale per i candidati mancanti.

Ai fini della predisposizione dei calendari della seconda prova, occorre ricordare che l'art. 2, comma 7, del decreto legge citato dispone che "*La seconda prova orale ... si svolge a non meno di trenta giorni di distanza dalla prima ...*" e l'art. 4, comma 5 dispone che "*A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per le prove orali*". Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di questi termini, la cui violazione potrebbe determinare profili di illegittimità della prova.

Si ribadisce quanto già indicato nella circolare dell'11 maggio 2021 "*che per garantire ai candidati ammessi alla seconda prova orale un tempo omogeneo per la preparazione della prova, l'ordine con cui gli stessi saranno convocati, sarà determinato dalla stessa lettera dell'alfabeto già estratta in occasione della prima prova orale dalla Corte di appello abbinata che ha proceduto all'esame dei candidati*"; pertanto, per determinare l'ordine cronologico delle

prove non si dovrà procedere ad una nuova estrazione della lettera, ma si dovrà iniziare dalla lettera già estratta prima dell'inizio del primo orale dalla Corte di appello abbinata che ha proceduto all'esame dei candidati. L'art. 2, comma 1 *bis*, del decreto legge n. 31/2021 introdotto dalla legge di conversione n. 50/2021, dispone che *“Il presidente di ciascuna Corte di appello estrae a sorte la lettera dell'alfabeto che determina l'ordine di svolgimento per le due prove orali”*, esplicitando così in maniera univoca che l'estrazione già compiuta è valida per entrambe le prove. Poiché per la prima prova orale, a seguito del peculiare meccanismo di abbinamento, vi è stata la scissione tra Corti di appello presso cui sono istituite le sottocommissioni e Corti di appello di appartenenza dei candidati da esaminare, la citata *ratio* della norma impone di ritenere che la lettera dell'alfabeto che determina l'ordine cronologico degli esami sia quella estratta dalla Corte di appello abbinata che ha provveduto ad esaminare gli stessi candidati.

L'art. 4, comma 4, del decreto legge dispone che *“La seconda prova ... può svolgersi con le modalità di cui al comma 2”*. Mentre per quanto riguarda la prima prova lo svolgimento dell'esame da remoto era sostanzialmente imposto dal peculiare meccanismo della prova, per la seconda prova orale, essendo i candidati esaminati da commissioni istituite presso la stessa Corte di appello, le modalità dell'esame tornano ad essere quelle tradizionali in presenza. Tuttavia, anche in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria, il presidente della commissione può autorizzare lo svolgimento della prova da remoto. Una volta che il legislatore ha consentito lo svolgimento della prova da remoto, e sempre previa autorizzazione del presidente della commissione, deve ritenersi ammissibile anche una forma mista che preveda la presenza fisica di alcuni componenti della sottocommissione nell'aula di esame e il collegamento da remoto con i rimanenti componenti.

Preme, infine, ringraziare le SS.VV. per l'eccezionale impegno organizzativo profuso per la prima prova orale, che ha consentito il sostanziale rispetto della tempistica prevista.

Si ringrazia per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

Roma, 30 luglio 2021

IL DIRETTORE GENERALE  
Giovanni Mimmo

